

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.
2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario/distributore		
Ragione sociale	HOWDEN ASSITECA S.p.A.	
Sede Legale	Via Costanza Arconati, 1 20135 Milano (MI)	
Telefono	+39 02 546791	
Fax	+39 02 54679350	
Posta elettronica	assiteca@assiteca.it	
PEC	assiteca@pec.assiteca.net	
Website	www.assiteca.it	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Sezione	Data
B000114899	B	16/04/2007

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

La società mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet www.assiteca.it:

1. l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Società ed i soggetti che operano per la stessa dichiarano che:

- **non detengono** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione** detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

La società informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. I clienti qualora non soddisfatti del servizio ricevuto possono comunicarci i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri rivolgendosi all'Ufficio Reclami Howden Assiteca attraverso e-mail inviata ad assiteca@assiteca.it ed avendo cura di indicare i seguenti dati:
 - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico di colui che effettua il reclamo;
 - numero della polizza e nominativo del contraente;
 - eventuale numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
 - eventuale indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve descrizione del motivo di lamentela;
 - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

In alternativa all'uso dell'e-mail è possibile inviare un fax al seguente numero 02.54679.350 o scrivere a:

GRUPPO HOWDEN ASSITECA

Ufficio Reclami
Via Costanza Arconati 1, 20135 Milano

Sarà cura della Società dar seguito al reclamo e rispondere al Cliente entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Il Responsabile Ufficio Reclami è il Responsabile del Sistema Qualità aziendale Dott.ssa Anna Lisa Ceraso.

Il gruppo Howden Assiteca ha adottato una Politica di gestione dei reclami che prevede:

- l'indipendenza del Responsabile dell'ufficio reclami rispetto alle funzioni preposte alla gestione del rapporto contrattuale;
- forme, tempi inferiori a quelli previsti dall'IVASS (*45 giorni per la risposta al cliente*) e modalità di gestione dei reclami;
- adeguata formazione del personale addetto ai reclami;
- coinvolgimento del Presidente del CDA.

Qualora poi la persona che ha fatto reclamo non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 15 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353) avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa o al broker di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- a. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente			Note per il contraente
Cognome e Nome		Qualifica	Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)
Delucchi Paolo		Responsabile dell'attività di intermediazione	
Iscritto al registro degli intermediari assicurativi			
Numero Iscrizione	Sezione	Data	
B000013280	B	01/02/2007	
Attività svolta per conto di			
Ragione sociale	HOWDEN ASSITECA S.p.A.		
Sede Legale	Via Costanza Arconati,1 20135 Milano		
Telefono	0254679-1		
Fax			
Posta elettronica	assiteca@assiteca.it		
PEC	assiteca@pec.assiteca.net		
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero	Sezione	Data	
B000114899	B	16/04/2007	

SEZIONE I Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'intermediario agisce su incarico del cliente
- b) Collaborazioni
- L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
 - L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
 - Nome cognome/denominazione sociale
 - Sede Legale/ Cod. Fiscale/P. IVA
 - Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI
 - ruolo svolto dal medesimo nell'ambito della forma di collaborazione adottata (proponente o emittente oppure esplicitare se agisce per conto di una o l'altra di queste due figure).

SEZIONE II Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Società informa il contraente che:

- ha fornito una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. Le attività prestate nell'ambito della consulenza sono descritte nella relazione trasmessa separatamente.
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

SEZIONE III Informazioni relative alle remunerazioni

La Società precisa che le informazioni relative alle remunerazioni riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

- Tipologia del compenso
- commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal cliente così calcolato:
 - Quota forfettaria di €
 - % determinata dalla seguente tipologia di calcolo.....
 - combinazione di commissioni e Fee

Compensi relativi ai contratti di assicurazione per la RC obbligatoria veicoli e natanti

In attuazione delle disposizioni dell'art.131del Codice delle Assicurazioni ed all'art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP, che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, la misura della provvigione percepita dalla Società è riportata nell'apposita sezione del sito www.howdengroup.com suddivisa per impresa di assicurazioni. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo riconosciute per il contratto proposto sono comunque rilevabili dal preventivo o dal contratto stesso.

SEZIONE IV Informazioni sul pagamento dei premi

La Società informa che:

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese sono garantiti dalla stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- c) l'intermediario:
 - è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

- non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

**ALLEGATO 4TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE****SEZIONE I****Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, le società del Gruppo Assiteca hanno i seguenti obblighi:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto, **consegnano/trasmettono al contraente** l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e provvedono a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- b) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, di ciascun contratto, **consegnano al contraente** l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- c) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) **sono tenute a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e** le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, o dell'assicurato acquisendo a tal fine ogni informazione utile;
- e) **informano** il contraente che il prodotto assicurativo risponde alle sue richieste ed esigenze dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;
- f) **valutano** se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché **adottano** opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) **forniscono** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, di ciascun contratto, **consegnano/trasmettono al contraente** copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) **valutano** l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza **informano** il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **informano** il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **informano** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) **forniscono** al contraente informazioni previste dall'articolo 121-sexies, commi 1 e 2 ed in particolare le informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.